



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Genova in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| <i>Dott. Daniele Bianchi</i> | <i>Presidente</i> |
| <i>Dott. Pietro Spera</i> | <i>Giudice</i> |
| <i>Dott. Tommaso Sdogati</i> | <i>Giudice rel.</i> |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

Catarinolo Giacomo, nato a Genova il 24.04.1996 (C.F. CTRGCM96D24D969V), **in proprio** e quale **liquidatore/socio accomandatario della Giale Fashion di Catarinolo Giacomo & C S.a.s. in liquidazione** (P. IVA 02045360472), assistito dall'Avv. Federica Testini;
con l'ausilio dell'OCC Avv.to Fabio Leggiero Ravera.

Rilevato che, con ricorso depositato il 24.12.2026, il sig. Catarinolo Giacomo in proprio e quale socio accomandatario della Giale Fashion S.a.s. ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;
considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente/ha sede effettiva nel circondario del Tribunale di Genova in quanto, a seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale con provvedimento del 16.01.2026 e resi con note a chiarimenti del 27.01.2026, non appare implausibile che l'attività commerciale della società risultava essere collocata in Genova, Salita della tosse n. 5 (*doc. 3*) e che in Pistoia fosse presente la sola sede legale in via esclusivamente formale presso il commercialista comune al cedente del ramo d'azienda sig. Sigillo tramite il marchio "Milano Store 99"; il trasferimento effettuato in data 27.12.2024, pertanto, assume la sola funzione di ricondurre anche





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

la sede legale formale presso la sede effettiva, collocando così in un unico luogo il COMI;

considerato che, in forza dall'applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

considerato che il ricorrente chiede l'accesso alla procedura di liquidazione controllata sia per debiti riconducibili alla società Giale Fashion S.a.s. sia per debiti di natura personale, così potendo desumersi dalla mancata indicazione resa dall'OCC, dovendosi quindi porre la questione se i debiti personali del ricorrente, in ipotesi contratti per scopi estranei alla propria attività professionale e, quindi, configurabili quali debiti consumeristici, possano trovare ingresso all'interno della procedura di liquidazione controllata in aggiunta ai debiti riconducibili all'attività societario quale socio accomandatario;

considerato che se a chiedere l'apertura della liquidazione controllata è il socio accomandatario, la procedura va aperta a suo nome e non della società in accomandita di cui fa parte anche se attraverso la liquidazione controllata vengono in parte soddisfatti crediti sociali;

considerato che la procedura di liquidazione controllata riveste il carattere della c.d. universalità che, come quella di liquidazione giudiziale, determina il trasferimento della disponibilità dell'intero patrimonio del debitore al liquidatore con quale soddisfare i creditori;

considerato che l'art. 382 CCII ha apportato una modifica all'art. 2288 c.c. disponendo che *“è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”*, di modo che l'accesso del socio alla liquidazione controllata, sia per gestire come consumatore esclusivamente la sua situazione debitoria sia come sovraindebitato non consumatore che intende regolamentare anche i debiti sociali, determina la esclusione di diritto del socio stesso dalla società, con conseguenze e sulla società per la ricostruzione della pluralità dei soci o dei soci accomandatari, sia sulla procedura del socio che evidentemente risponde dei debiti societari fino alla data dell'esclusione;

ritenuto pertanto che il socio accomandatario possa accedere alla liquidazione controllata in proprio per soddisfare, con l'intero suo patrimonio, i debiti personali e sociali con sua estromissione della compagine sociale che nel caso di specie appare del tutto irrilevante essendo la società Giale Fashion S.a.s. in liquidazione e, quindi, rivolta unicamente alla sua estinzione;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il patrimonio dei ricorrenti (tenuto conto dei beni liquidabili e





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Considerato infatti che:

- il requisito della c.d. “meritevolezza” del debitore nell’aver assunto le proprie obbligazioni risulta essere elemento che non va valutato dal Tribunale in sede di apertura di liquidazione controllata in quanto non risulta contemplato dalla normativa di riferimento come requisito di ammissibilità della procedura;
- differentemente, dovrà tuttavia essere oggetto di approfondita ed accurata analisi in sede di richiesta di esdebitazione al termine della procedura;
- il sig. Catarinolo risulta convivente con i propri genitori, ossi sig.ra Marossa Stefania nata a Genova il 28.06.1962, casalinga e sig. Catarinolo Giampiero nato a Genova il 12.08.1961, pensionato, in un immobile di proprietà dei genitori sito in Genova, Via Burlando 22 C int. 4;
- il sig. Catarinolo non risulta titolare di beni immobili;
- il sig. Catarinolo risulta titolare di uno Scooter 125 di cui si deduce un valore commerciale non superiore a euro 2.000,00;
- il sig. Catarinolo risulta titolare di Conco corrente n. 50471/1000/00010020 intestato alla società Giale Fashion attivo presso Intesa San Paolo S.p.a. con un saldo debitore al 10.01.2025 di €. 270,12 ed un conto corrente personale n. 1000/18110 presso Intesa San Paolo S.p.A. con un saldo creditore al 30.06.2025 di €. 8.455,40;
- il sig. risulta percepire stipendio a titolo di lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la società Socotes Italia per euro 1.700,00 mensili;
- per quanto riguarda la situazione debitoria, risultano:
euro 6.415,79 per debiti privilegiati con Agenzia delle Entrate;
euro 197.179,98 per debiti chirografari;
- la massa debitoria totale del ricorrente risulta quindi essere pari ad euro 203.595,77;
- la quota incomprimibile viene calcolata dall’OCC in euro 1.300,00 mensili, tenuto conto delle entrate mensili del ricorrente e dei propri genitori, proponendo una ripartizione delle spese familiari così ripartita: 2/3 genitori, 1/3 l’odierno ricorrente;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

- il sig. Catarinolo, pertanto, intende mettere a disposizione della procedura la somma di euro 400,00 mensili oltre la giacenza di euro 8.445,40 per un totale di euro 14.400,00 + euro 8.445,50;

considerato che l'eventuale congruità delle spese indicate dall'OCC nell'individuazione della quota incompressibile e della correlata eccedenza disponibile per la procedura verrà stabilita con separato decreto, che verrà emesso dal Giudice Delegato successivamente all'apertura della presente procedura con rivalutazione degli elementi fattuali e documentali versati agli atti ovvero dietro apposita integrazione da richiedere al liquidatore;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sopra indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

che quando richiesta la revoca delle cessioni del quinto dello stipendio o della pensione in favore di Banche o Finanziarie, benchè in difetto di specifico richiamo ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: i) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); ii) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; iii) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); iiiii) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; iiiiii) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; iiiiii) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, conseguendone che deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di soggetti terzi;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

considerato che nel dispositivo può essere omissis l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento odierno (come invece previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, per espressa disposizione normativa (art. 282 CCI), ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica legis si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di:

Catarinolo Giacomo, nato a Genova il 24.04.1996 (C.F. CTRGCM96D24D969V), **in proprio** e quale **liquidatore/socio accomandatario della Giale Fashion di Catarinolo Giacomo & C S.a.s. in liquidazione** (P. IVA 02045360472);

nomina Giudice Delegato il dott. Tommaso Sdogati;

nomina liquidatore l'avv. Fabio Leggiero Ravera;

ordina al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;

dichiara la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento;

conferma il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- visto l'art. 270 co. 2 lett. g), in presenza di beni immobili e/o di beni mobili registrati, trascriva la presente sentenza nei competenti Pubblici Uffici – *rispettivamente Conservatoria e PRA territorialmente competenti* -;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno;
- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si fa presente, da ultimo, che con separato atto il Giudice Delegato procederà alla quantificazione del minimo vitale non incluso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b).

Genova, camera di consiglio del 12.02.2026

Il Giudice rel.

Dott. Tommaso Sdogati

Il Presidente

Dott. Daniele Bianchi

